



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N.3642/08*

*Reg.Dec.*

*N. 2692 Reg.Ric.*

*ANNO 2007*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna-  
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Gian Piero  
Contu e dall'avv.to Graziano Campus, ed elettivamente domiciliato presso  
l'ufficio di rappresentanza della stessa, in Roma via Lucullo n. 24;

contro

Consorzio Rete Porti Sardegna, Società Marina di Baunei e S. Maria  
Navarrese s.r.l. Turismar s.n.c., Consorzio Servizi Interni Portuali-Porto di  
Alghero in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e  
difesi dall' avv.to Benedetto Ballero con domicilio eletto in Roma via  
Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis;

Italia Navigando s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non  
costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,  
Sezione II, n. 2443/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Uditi l'Avv. Ballero e l'Avv. Contu;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

1. Con determinazione 29/12/2003 n. 2221/D i Direttori dei Servizi Demanio e Patrimonio, dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna hanno stabilito criteri per l'affidamento in concessione di beni ed aree del demanio portuale, prevedendo, tra l'altro, all'art. 2, che l'affidamento in concessione dei detti beni ed aree sarebbe stato, di norma, effettuato attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, ed al successivo art. 3 – dettato in conformità a quanto previsto nella delibera della Giunta regionale 17/6/2003 n. 16/46 - che, in deroga al detto criterio, si sarebbe proceduto ad affidare in via diretta, alla società Italia Navigando s.p.a., i porti turistici indicati nella citata delibera di Giunta e quelli che la detta società avesse inteso realizzare o gestire ovvero ammodernare e valorizzare sulla base di apposito programma della Regione.

All'art. 5 della menzionata determinazione n. 2221/D, hanno, infine, previsto che, sino all'esperimento dei procedimenti concorsuali di cui

all'art. 2, le concessioni scadute nel 2003 fossero prorogate sino al 30/6/2004.

Il Consorzio Rete Porti Sardegna, la Società Marina di Baunei e S. Maria Navarrese s.r.l., la Turismar s.n.c. ed il Consorzio Servizi Interni Portuali – Porto di Alghero – titolari di concessioni demaniali per la gestione di strutture portuali con finalità turistico ricreative - hanno impugnato i suddetti atti con ricorso proposto davanti al Tar Sardegna, seguito da motivi aggiunti.

Con l'impugnata sentenza il Tar ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso nella parte relativa alla deliberazione della Giunta regionale 17/6/2003 n. 16/46, essendo stata quest'ultima (avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con la Italia Navigando s.p.a. per la gestione di alcuni porti isolani) implicitamente revocata con deliberazione del medesimo organo 21/9/2004 n. 39/15 e nella parte relativa all'art. 3 della determinazione interdirettoriale 29/12/2003 n. 2221/D, che costituendo specifica attuazione di quanto previsto nella citata delibera di Giunta n°16/46 del 2003, è stata ritenuta automaticamente caducata dal venir meno di quest'ultima.

Il giudice di primo grado, dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari, ha poi accolto il ricorso, ritenendo l'incompetenza della Regione Sardegna ad assumere determinazioni in materia di demanio marittimo e concessioni portuali.

La Regione autonoma della Sardegna ha impugnato tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Le parti ricorrenti in primo grado si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza del 27 aprile 2007 questa Sezione ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione di alcune determinazioni della Regione autonoma della Sardegna in materia di concessioni demaniali marittime, attinenti in particolare a beni ed aree del demanio portuale.

L'impugnativa è stata proposta da alcuni concessionari, che fanno valere il proprio interesse a contrastare i nuovi criteri di assegnazione e rinnovo delle concessioni, fondati sul ricorso a procedure concorsuali e non sul diritto di insistenza, e il regime di proroga delle concessioni.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- Il D. Lgs. 1/4/2001 n. 234 – recante “norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n° 59 del 1997” - ha conferito alla regione Sardegna, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aveva conferito alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali e, tra queste, le funzioni concernenti il “rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; con esclusione di quelle relative a “porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato”, a “porti di

rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché “alle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995;

- ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 234/2001 “l’esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna è subordinato all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse” da parte dello Stato, non ancora avvenuto;

- in assenza di tale trasferimento di beni e risorse, la Regione Sardegna non può esercitare le predette funzioni, né può invocare il termine del 1 gennaio 2002, fissato per il conferimento alle regioni ordinarie delle funzioni in materia di porti di rilevanza economica regionale ed interregionale;

- i principi di legalità e buon andamento, riferiti alla materia dell’organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.), unitamente a complessive esigenze di certezza del sistema in ordine al profilo della distribuzione dei poteri, impongono di ritenere che, tanto l’identificazione dell’organo destinatario di una determinata funzione, quanto l’individuazione del momento a partire dal quale quest’ultimo sia concretamente tenuto ad esercitarla, debbano avvenire in base a criteri legali oggettivi e predeterminati, che rendano incontrovertibile quale sia, in un tempo dato, l’organo competente ad esercitare il potere. E’ pertanto da escludere che possa riconoscersi all’organo individuato come titolare della cura di uno specifico interesse pubblico, la facoltà di scegliere se esercitare o meno ed a partire da quale momento, la corrispondente funzione pubblica;

- il concreto trasferimento delle ulteriori e più ampie competenze che Regioni e Province ad autonomia differenziata traggono dal nuovo Titolo V della Costituzione, in virtù della clausola di maggior favore (di cui all'art. 10 della L. cost. n. 3/2001), deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 L. 5/6/2003 n. 131 (legge di attuazione alla L. cost. 18/10/2001 n. 3), ossia con norme di attuazione degli statuti adottate su proposta dell'apposita commissione paritetica (cfr. Corte Cost n. 236/2004).

La Regione autonoma della Sardegna ha contestato tali statuizioni, sostenendo con plurimi argomenti che il trasferimento delle funzioni nella materia in esame sia già avvenuto.

Al riguardo, è opportuno effettuare alcune precisazioni in ordine alle autonomie speciali e al sistema di attuazione di tali forme di autonomie.

Infatti, le autonomie speciali, che per lungo tempo hanno rappresentato l'unica esperienza di regionalismo in Italia, si pongono oggi in un nuovo quadro ordinamentale, caratterizzato da un processo generalizzato di decentramento e ciò può determinare, come avvenuto nel caso di specie, un problema di coordinamento tra le diverse forme di autonomie e di decentramento.

Anche prima della riforma del titolo V della Costituzione era stato avviato un processo "ordinario" di decentramento, caratterizzato dal passaggio di funzioni amministrative alle Regioni ordinarie.

Rilevanti blocchi di funzioni vennero trasferite con i decreti del 1972 e del 1976 e, sempre a Costituzione invariata, tale processo ebbe un ulteriore impulso con il D. Lgs. n. 112 del 1998.

In origine venne posto il problema della necessità, o meno, dell'intermediazione dei decreti di attuazione per il trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto speciale e in favore della tesi dell'immediata applicabilità delle disposizioni che prevedevano il trasferimento di funzioni alle Regioni ordinarie venne richiamato l'art. 17 della legge n. 281 del 1970, che non faceva distinzione tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale.

Tuttavia, la tesi della non necessità dell'intermediazione delle norme di attuazione per il trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto speciale non prevalse: dai successivi decreti di trasferimento furono sempre escluse le Regioni speciali ed esemplificativo è proprio l'art. 10 del D. Lgs. n. 112/98, applicabile alla materia in esame, che stabilisce che "con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario".

L'orientamento in favore della necessità dello strumento dei decreti di attuazione statutaria è stato supportato anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha sempre riconosciuto in modo estremamente restrittivo le ipotesi nelle quali la previsione statutaria sia sufficientemente analitica e dettagliata da poter trovare applicazione diretta e non richiedere l'intermediazione delle norme di attuazione (sentenza n. 58 del 1958).

Del resto, la Consulta ha costantemente affermato che le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; n. 160 del 1985; n. 353 del 2001), la cui competenza ha "carattere riservato

e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica" (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983; e n. 180 del 1980).

Tale differenziazione da un lato consente di derogare rispetto alle leggi ordinarie e, quindi, di attribuire alle Regioni a statuto speciale compiti e funzioni maggiori rispetto a quelli trasferiti alle Regioni ordinarie, ma, dall'altro lato, comporta che la fonte del trasferimento sia diversa (le norme di attuazione).

E' stato rilevato come una reale differenziazione spesso non è avvenuta, in quanto in molti casi i decreti di trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto speciale hanno per lo più ricalcato le disposizioni, già entrate in vigore nelle Regioni ordinarie e che si è, invece, verificato un fenomeno di "appiattimento" delle Regioni speciali nei confronti di quelle ordinarie.

In molti settori le funzioni trasferite sono state le stesse, ma il trasferimento per le Regioni a statuto speciale è avvenuto successivamente attraverso le norme di attuazione.

Proprio questo è il caso della Regione Sardegna, per la quale il D. Lgs. 17 aprile 2001 n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997) si è limitato a prevedere, all'art. 1, che "Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15

marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali”.

La disposizione fa salvi i “conferimenti già disposti” e, al riguardo, la regione Sardegna ha invocato l’art. 46 del d.P.R. n. 348/1979, con cui sono state delegate alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, ma sono state anche escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale e di porti e aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.

Tuttavia, anche tale norma ha riguardato le funzioni, oggetto – per le regioni ordinarie – dell’art. 59 del d.P.R. n. 616/1977 e l’espressa menzione nel successivo D. Lgs. n. 112/1998 delle concessioni demaniale marittime costituisce argomento decisivo per escludere che tali funzioni siano state oggetto di delega o trasferimento prima del 1998 per le regioni ordinarie e, di conseguenza, per la regione Sardegna, che con le richiamate norme di attuazione ha “seguito” le regioni ordinarie.

Il nucleo della controversia attiene al rilascio delle concessioni demaniali portuali, il cui conferimento è avvenuto con il D. Lgs. n. 234/2001.

Con l’art. 4 di tale norma di attuazione è stato previsto che “l’esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti

locali della Sardegna è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse”.

Si tratta con evidenza di una norma prevista a favore della Regione, idonea ad evitare l'attribuzione di funzioni in assenza di risorse, ma che, come rilevato dal Tar, non può determinare una situazione di incertezza sull'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni.

Per evitare che una norma di garanzia possa avere effetti negativi per la Regione, questa ben può attivare ogni strumento di reazione avverso l'eventuale inerzia dello Stato nel dare attuazione ai trasferimenti.

Va aggiunto che una situazione di ritardo nel trasferire funzioni a Regioni a statuto speciale non ha trovato una completa soluzione con la riforma del titolo V della Costituzione.

Viene, qui, in rilievo la c.d. “clausola di maggior favore”, contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in base al quale “Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.

Tale clausola, unitamente alla riscrittura dell'art. 116, comma 1, Cost., ha la funzione, da un lato, di mantenere fermi gli elenchi di materie attribuite alla competenza regionale contenuti negli statuti speciali e, dall'altro lato, di estendere alle Regioni a statuto speciale la competenza legislativa, concorrente o esclusiva (residuale), attribuita dal nuovo art. 117 della Costituzione alle Regioni ordinarie, sempre ovviamente per la parti già non oggetto di attribuzione negli Statuti speciali.

La Corte Costituzionale ha chiarito che per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità, mentre per le ulteriori, più ampie competenze che le Regioni speciali e le Province autonome traggano dalla Costituzione, in virtù della clausola di maggior favore, trova invece applicazione l'art. 11 della legge n. 131 del 2003 e quindi il trasferimento delle funzioni ha luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con l'indefettibile partecipazione della commissione paritetica (Corte Cost., n. 236/2004).

Dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2001 si ricava, comunque, il principio secondo cui le Regioni a statuto speciale non possono “restare indietro” rispetto alle regioni ordinarie e tale garanzia opera in modo automatico per le competenze legislative e, per il tramite del meccanismo delle norme di attuazione, per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative (art. 11, l. n. 131/2003).

Tuttavia, dal suddetto principio generale si deve trarre un criterio interpretativo per risolvere, in favore dell'autonomia speciale, quelle situazioni dubbie, in cui il tenore della legge non risulta chiaro.

E' proprio questo il caso di specie, in cui la norma di attuazione fa rinvio al D. Lgs. n. 112/98 e ha la chiara *ratio* di ristabilire una “parità di trattamento” tra regioni ordinarie e Regione autonoma della Sardegna.

Ciò comporta che il rinvio non possa essere riferito unicamente all'elencazione delle funzioni contenute nel D. Lgs. n. 112/98, ma che vada esteso anche alle modalità di esercizio di dette funzioni.

Ben può accadere che laddove il D. Lgs. n. 112/98 abbia previsto determinati adempimenti cui subordinare il trasferimento delle funzioni, questi possano realizzarsi prima per le regioni ordinarie, rispetto a quelle a statuto speciale; ma in un caso in cui la norma richiamata fissa un termine determinato per l'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni ordinarie, deve ritenersi che detto termine sia incluso nel richiamo da parte della norma di attuazione.

Nel caso di specie, l'art. 105, comma 2, lett. l), del D. Lgs. n. 112/98 ha previsto il conferimento delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, ma ha anche stabilito che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002” (modifica apportata dall'art. 9, L. 16 marzo 2001, n. 88, già vigente al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234).

Di conseguenza, il riferimento contenuto nell'art. 4 del D. Lgs. n. 234/2001 va interpretato nel senso che tramite i decreti aventi ad oggetto il

trasferimento di beni e risorse poteva essere anticipato l'effettivo esercizio delle funzioni, ma che, in assenza di tali decreti, tale effettivo esercizio decorreva comunque dal 1 gennaio 2002, fermo restando che la Regione può insistere, ed agire, nei confronti dello Stato per ottenere trasferimenti di beni e risorse relativi alle funzioni, che ha già iniziato ad esercitare.

Peraltro, nel caso in esame, le competenze esercitate sono consistite in direttive e indicazioni di criteri di carattere generale, in relazione ai quali non era necessario alcun trasferimento di risorse.

Tale interpretazione non confligge con il carattere sovraordinato delle norme di attuazione: la Corte Costituzionale, pur ribadendo la competenza di "carattere riservato e separato" delle norme di attuazione, ha affermato che le stesse, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze nn. 341 del 2001, 160 del 1985 e 151 del 1972), finiscono per fissare, entro i contorni delineati dagli statuti o eventualmente anche nello svolgimento e nell'integrazione delle norme statutarie necessari per dare a queste ultime piena "attuazione" (sentenze nn. 260 del 1990, 212 del 1984 e 20 del 1956), i contenuti storico-concreti dell'autonomia regionale e quindi, nell'interpretazione delle norme statutarie che la Corte è chiamata a dare, vengono ad assumere un particolare rilievo e a porre un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell'equilibrio complessivo dell'ordinamento cui le norme di attuazione sono preordinate (sentenza n. 213 del 1998).

Tali principi non si pongono in contrasto con le precedenti statuizioni, in quanto è il richiamo contenuto nella norma di attuazione a

rendere operativo il trasferimento di funzioni anche con riferimento alla data del 1 gennaio 2002.

Del resto, si tratta di una interpretazione coerente con la sentenza n. 89 del 2006 della Corte Costituzionale e con il parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002, con cui è stato confermato che il termine del 1° gennaio 2002 di decorrenza per il conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai porti «di rilevanza economica regionale ed interregionale» non può essere considerato meramente ordinatorio, e che la individuazione dei "porti turistici" (di sicura competenza regionale) può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti.

Va, infine, aggiunto che l'interpretazione accolta trova conferma negli artt. 40 e 41 della L.R. n. 9/2006 (non impugnata dallo Stato), con cui, in attuazione della clausola di maggior favore contenuta nella legge cost. n. 3/2001, la regione Sardegna ha esercitato la competenza legislativa in materia ed ha anche ripartito le competenze tra Regioni e Comuni sulla base dell'implicito presupposto del già avvenuto effettivo trasferimento delle funzioni.

In definitiva, va quindi rilevato che non sussiste il vizio di incompetenza della regione Sardegna, ritenuto fondato dal Tar, in quanto gli atti impugnati sono stati adottati dopo il 1 gennaio 2002 e con riferimento alla determinazione n. 2081/D del 28/12/2001 va rilevato che l'atto contiene direttive per l'esercizio di funzioni, successivo al 1 gennaio 2002.

3. La fondatezza delle censure proposte con il ricorso in appello dalla Regione Sardegna determina la necessità di esaminare i motivi assorbiti in primo grado e riproposti dalle parti appellate.

Tali motivi sono privi di fondamento.

Non può essere condivisa la tesi secondo cui, non avendo la regione mai legiferato in materia, non avrebbe potuto introdurre criteri di rilascio delle concessioni, fondati sull'adozione di procedure concorsuali e contrastanti con il diritto di insistenza riconosciuto in capo al concessionario dall'art. 37 del codice della navigazione.

Infatti, il Consiglio di Stato ha da tempo aderito ad una interpretazione dell'art. 37 cod. nav., che privilegia l'esperimento della gara e comprime il diritto di insistenza in sede di concessione dell'utilizzo di beni demaniali; interpretazione che deriva anche dall'esigenza di interpretare le norme conformemente ai principi comunitari, in materia di libera circolazione dei servizi, di "par condicio", d'imparzialità e di trasparenza, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività, suscettibile - come nella specie - di apprezzamento in termini economici; pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all'art. 37 c. nav., atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non di discriminazione (Cons. Stato, V, n. 2825/2007; VI, n. 168/2005).

Di conseguenza, il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari

della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non abbisogna d'ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun "diritto d'insistenza" qualora la p.a. intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica (Cons. Stato, V, n. 725/2000).

Il criterio introdotto dalla Regione risulta pienamente conforme alla suddetta giurisprudenza e alla corretta interpretazione dell'art. 37 cod. nav..

Perdono di rilievo, di conseguenza, le questioni attinenti il rinnovo delle concessioni fondate sull'invocato diritto di insistenza e sulla contestata mancata applicazione del d.l. n. 400/1993; con riferimento a tale ultimo profilo si rileva che l'oggetto del presente giudizio non può essere esteso all'effettiva scadenza delle singole concessioni demaniali, trattandosi di questioni che possono eventualmente costituire oggetto di successivi provvedimenti applicativi, autonomamente impugnabili.

E', quindi, irrilevante la questione di costituzionalità dedotta in via subordinata con riferimento alla legge n. 494/1993.

Va poi rilevato che le determinazioni impugnate riguardano i porti rientranti nella competenza regionale e che per i porti di interesse comunale valgono le direttive fissate dalla Regione e le competenze comunali non possono derivare in via automatica dal principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ma sono oggi fissate dalla già menzionata L.R. n. 9/2006.

Ogni altra censura, assorbita in primo grado e qui riproposta, risulta quindi infondata in applicazione delle precedenti considerazioni.

4. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.

Attesa la novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

**P. Q. M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Carmine Volpe	Consigliere
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Aldo Scola	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere Est.

**Presidente**

**CLAUDIO VARRONE**

**Consigliere**

**ROBERTO CHIEPPA**

**Segretario**

**STEFANIA MARTINES**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria